



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2-2009-P314

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 203 DI DATA 22 Dicembre 2009

O G G E T T O:

Comunità delle Giudicarie. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio delle Giudicarie ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della medesima legge.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l'obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

atteso che a tal fine l'articolo 8, al comma 13, dispone che *“I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.”*;

atteso che ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge dalla data di trasferimento delle funzioni alle Comunità i comprensori sono soppressi;

dato atto che il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 130 del 25 giugno 2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 42, comma 01, la sostituzione degli organi della Comunità delle Giudicarie agli organi del corrispondente Comprensorio;

rilevato che con il medesimo decreto sono stati individuati gli atti fondamentali che la Comunità delle Giudicarie è tenuta ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: *“criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio; bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all'intero territorio di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 38 dello statuto della Comunità; dotazione organica; regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità”*;

preso atto che l'assemblea della Comunità, come risulta dalla comunicazione del Presidente di data 15 dicembre 2009, ha adottato gli atti fondamentali individuati nel predetto decreto n. 130 del 2009;

ritenuto di procedere, in prima applicazione, al trasferimento delle funzioni nelle materie già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega, come deliberato in sede di seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali in data 18 settembre 2007;

rilevato altresì che dalla data di soppressione del Comprensorio la corrispondente Comunità diviene titolare anche delle ulteriori funzioni a quello attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza e rilevato –inoltre- che alla Comunità le leggi di settore attribuiscono competenze proprie;

dato che ai sensi dell'articolo 42, comma 1 dalla data di soppressione del Comprensorio la Comunità subentra di diritto a tale ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato;

ritenuto che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Comunità delle Giudicarie provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva

definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

dato atto in particolare che è nei prossimi mesi verrà effettuata la rilevazione organizzativa sul territorio delle Giudicarie che dovrà individuare, oltre alle risorse umane aggiuntive necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità ivi costituita, anche le possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità delle Giudicarie e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che alla Comunità potranno essere trasferite dalla Provincia, dai Comprensori o Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e la applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

atteso che ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

dato atto inoltre che la Comunità delle Giudicarie subentra al Compensorio anche nella titolarità dei relativi beni mobili e immobili, sulla base dello stato di consistenza accertato dal Compensorio entro la data del trasferimento di funzioni e ritenuto di disporre a tal fine che il medesimo Compensorio rediga apposite schede ricognitive dei beni medesimi e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

atteso che con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Comunità delle Giudicarie verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);
2. la spesa sostenuta nel 2009 dal comprensorio per le varie attività gestite in regime di delega;

3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Comunità delle Giudicarie da specifiche leggi di settore;
4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento:

1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità.

c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse saranno definite a seguito dell'adozione dei provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia per l'anno 2010.

Vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali di data 18 dicembre 2009,

DECRETA

1. di trasferire alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle seguenti materie:

a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata. Nelle more di uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, nell'esercizio delle predette funzioni dovranno essere comunque osservati i criteri e le modalità in vigore alla data del trasferimento.

Le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale;

2. di dare atto che la Comunità delle Giudicarie subentra inoltre in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio delle Giudicarie;

3. di disporre che il trasferimento di cui al precedenti punti 1) e 2) decorre dal 1 gennaio 2010 e di dare atto che dalla medesima data il Comprensorio delle Giudicarie è soppresso;

4. di dare atto che la Comunità delle Giudicarie esercita inoltre le funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

5. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti – in quanto compatibili- con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;

6. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006 dalla data del trasferimento di funzioni di cui al punto 3) la Comunità delle Giudicarie subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Comprensorio delle Giudicarie e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, sulla base dello stato di consistenza accertato dal comprensorio entro la medesima data;

7. di disporre che al fine di dare attuazione al subentro della Comunità delle Giudicarie nella titolarità dei beni mobili e immobili già appartenenti al Comprensorio delle Giudicarie ai sensi di legge, il medesimo Comprensorio deve redigere entro la data di cui al punto 3) apposite schede ricognitive dei beni medesimi. Le schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

8. di disporre che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Comunità delle Giudicarie provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto della necessità di una complessiva definizione delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alle predette Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatico complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale e di demandare a tal fine a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Comunità delle Giudicarie e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

9. di disporre inoltre che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

10. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

11. di dare atto che alla Comunità delle Giudicarie, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, verranno assegnate risorse quantificate:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);

2. la spesa sostenuta nel 2009 dal comprensorio per le varie attività gestite in regime di delega;
 3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla comunità delle Giudicarie da specifiche leggi di settore;
 4. una quota determinata in base a criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;
- b) per la gestione degli investimenti con riferimento:
1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità;
- c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse saranno definite a seguito dell'adozione dei provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia per l'anno 2010.

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

EG - LFR

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai